



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

SEZIONE SPECIALIZZATA DELLE IMPRESE

N. 707/15 Sent.
N. 1009/13 Cont.
N. 62/15 Chm
N. 2075/15 Rep.

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:

dott. Anna Mantovani	Presidente
dott. Monica Attanasio	Giudice
dott. Giuliana Segna	Giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento promosso da

V G MEDIA GESELLSCHAFT ZUR VERWERTUNG DER URHEBER

**- UND LEISTUNGSSCHUTZRECHTE VON
MEDIENUNTERNEHMEN MHH**

Rappresentata e difesa dall'avv. M.Sterpi, dall'avv. A Tasillo e
dall'avv. F. Borga

ATTORE

Contro

HOTEL ... SAS

Rappresentato e difeso dall. E. D'Andrea, dall'avv. S. Marzano,
dall'avv. F. Tozzi, dall'avv. D. Di Perri e dall'avv. G. Dies

CONVENUTA

sulle seguenti

CONCLUSIONI

ATTRICE:

In via principale:





- accertare e dichiarare che la condotta della convenuta costituisce violazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi esercitati da VG Media;
 - inibire con effetto immediato alla convenuta, ex art. 156 LDA, di trasmettere all'interno della propria struttura alberghiera le reti televisivi citate in narrativa e/o qualsivoglia altra eventuale rete televisiva rappresentata dall'odierna attrice;
 - disporre, ex art. 156 LDA, una penale non inferiore a 5.000 (cinquemila) euro per ogni canale trasmesso in violazione della suddetta inibitoria e/o giorno di ritardo nell'esecuzione dell'*emanando* provvedimento di inibitoria;
 - condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice, ex artt. 158 LDA, nella misura che verrà quantificata nel prosieguo del presente giudizio o, comunque, che verrà stabilita in via equitativa da codesto Ill.mo Tribunale;
 - ordinare, ex artt. 166 LDA, la pubblicazione dell'*emananda* sentenza, a cura dell'attrice ed a spese della convenuta, su due quotidiani a tiratura nazionale e due riviste del settore dell'hotellerie e/o dei viaggi;
 - in ogni caso, condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese, dei diritti e degli onorari di causa, oltre IVA e CPA, come per legge;
- In via istruttoria:**
- rigettare integralmente le istanze istruttorie avversarie per i motivi indicati in atti;





- nell'ipotesi in cui parte convenuta dovesse contestare il contenuto della scheda di cui al Doc. 6 prodotto dalla scrivente, ammettere la prova testimoniale del Sig. Christian Baginski, domiciliato presso GVV - Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechtsverletzungen c.V., Alt-Moabit 59 - 61, D-10555 Berlino, Germania, sui seguenti capitoli di prova:

a) *"vero è che in data 25 novembre 2011 ha soggiornato presso l'Hotel [redacted]";*

b) *"vero che nella camera del predetto Hotel dove Lei alloggiava durante tale soggiorno era presente un apparecchio televisivo che trasmetteva, tra le altre, le seguenti reti televisive PRO 7, SAT 1, KABEL 1, TELE 5, DAS VIERTE, N-24, BIBEL TV, 123 TV, RNF PLUS, HSE 24, SIXX e CNN";*

c) *"vero che nessuna restrizione né altro genere di limite risultava posto alla libera visione delle reti televisive sopra citate tramite l'apparecchio televisivo presente nella stanza dell'Hotel [redacted] ove Lei alloggiava";*

d) *"vero che Lei ha compilato la scheda che Le si rammostra e che è depositata in atti sub Doc. 6 di parte attrice";*

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

CONVENUTA:

1) disattendere e rigettare integralmente la domanda proposta dalla Società "VG MEDIA - GESELLSCHAFT ZUR VERWERTUNG DER URHEBER - UND LEISTUNGSSCHUTZRECHTE VON MEDIENUNTERNEHMEN mbH" con atto di citazione 26.02.2013.





inoltrato per la notificazione (a mezzo del servizio postale) il 13.03.2013, perchè nulla, improponibile, improcedibile, irrituale, inammissibile, non provata e, comunque, infondata (nella legittimazione, nell'*an*», nel nesso eziologico e nel *«quantum debeatur»*);

2) condannare la Società "VG MEDIA – GESELLSCHAFT ZUR VERWERTUNG DER URHEBER – UND LEISTUNGSSCHUTZRECHTE VON MEDIENUN TERNEHMEN mbH" al pagamento in favore della Società "HOTEL , S.a.s. di delle spese e competenze processuali a liquidarsi [ivi inclusi il **C.P.A.** e l'**I.V.A.** (nelle attuali misure, rispettivamente, del **4%** e del **22%** ovvero in quelle diverse misure percentuali che risulteranno vigenti alla data di decisione della lite) nonché il **rimborso delle spese generali** (quest'ultimo a calcolarsi nella misura percentuale del **15%** sul complessivo importo delle sole competenze), in applicazione ed **in conformità del D.M. n° 55 del 10.03.2014** – pubblicato sulla G.U.R.I. del 02.04.2014 – recante la *«determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense»*, ai sensi dell'articolo 13, 6° comma, della L. 31.12.2012, n° 247];

3) in via istruttoria, ed all'occorrenza, previa rimessione della causa sul ruolo,

3/A – ammettere l'interrogatorio formale deferito, sin dallo scritto difensivo di costituzione in giudizio (e la cui richiesta di ammissione è stata reiterata nella memoria ex art. 183, 6° comma.





n° 2, c.p.c. 25.11.2013), al legale rappresentante della Società "VG MEDIA – GESELLSCHAFT ZUR VERWERTUNG DER URHEBER – UND LEISTUNGSSCHUTZRECHTE VON MEDIENUNTERNEHMEN mbH" sulle seguenti circostanze di fatto:

a) «se è vero che le emittenti (e/o i canali) radiotelevisive presuntivamente rappresentate da "VG Media" sono tutte liberamente accessibili da parte dell'utenza dell'etere, rientrando nel novero della tipologia cosiddetta <free>»;

b) «se è vero che il segnale delle emittenti e/o dei canali radiotelevisivi presuntivamente rappresentati da "VG Media" è particolarmente potente»;

c) «se è vero che il detto segnale può giungere (anche sul territorio di Merano (Bolzano), possa essere stato e possa tuttora essere "captato" dall'antenna – o apparato ricevente – di cui la struttura alberghiera convenuta è dotata»;

d) «se è vero che il segnale delle emittenti e/o dei canali radiotelevisivi presuntivamente rappresentati da "VG Media", è stato e continua ad essere "captato" da qualsiasi altra antenna e/o apparato ricevente esistente nella provincia altoatesina»,

e) «se è vero che avrebbe dovuto e dovrebbe costituire onere delle emittenti e/o dei canali radiotelevisivi presuntivamente rappresentati da "VG Media" di tutelare le proprie programmazioni e limitare le proprie frequenze (in stretta ottemperanza al piano frequenze nazionale)»;

f) «se è vero che le emittente ricadenti nella tipologia di quelle «free»





godono, proprio per effetto della libera diffusione (e ricevibilità) del loro segnale, di un bacino di utenza enormemente più vasto rispetto alle emittenti operanti secondo la tipologia «pay»;

g) «se è vero che le emittenti e/o i canali di cui «VG Media» assume di avere la rappresentanza ricadono nella tipologia di quelle «free»;

3/B. – abilitare la Società esponente **a provare con testimoni** le medesime circostanze suindicate, se negate e/o contestate dall'interroganda, nonché

- la capitolazione attorea (se e per quanto essa possa essere ritenuta ammissibile, pertinente e conferente), intesa – per quanto di ragione e di interesse della deducente – anche in senso contrario;
- le seguenti ulteriori circostanze di fatto:

h) «se è vero che l'«HOTEL 1», ubicato in (Bolzano), «tiene regolarmente (e le camere di cui il medesimo si compone sono munite di) apparecchi televisivi per la ricezione di programmi radio e video, in relazione ai quali la Società convenuta (che lo gestisce) corrisponde periodicamente il canone annuale di abbonamento RAI previsto per le strutture alberghiere»;

i) «se è vero che l'«HOTEL 1», ubicato in (Bolzano), via , corrisponde regolarmente alla «S.I.A.E.», unica titolata a svolgere l'attività di intermediazione, i diritti di autore all'occorrenza maturati e dovuti»;

j) «se è vero che i clienti e gli ospiti dell'«Hotel », ubicato in (Bolzano), via , al pari di qualsiasi altra struttura alberghiera dispongono in piena discrezionalità degli





apparecchi televisivi posti nelle singole camere, accendendoli e sintonizzandoli (mediante l'uso del telecomando e/o dei degli appositi tasti posti sull'apparecchio medesimo) sulle reti e canali liberamente diffusi nell'etere e di loro gradimento»;

k) «se è vero che che l'«Hotel 1 _____» giammai ha dato corso alla volontaria distribuzione del segnale televisivo afferente le emittenti che «VG Media» assume di rappresentare»;

l) «se è vero che che l'«Hotel _____» ha solo ricevuto (e non già ritrasmesso) segnali potenti ed emissioni invasive, non desiderate, né altrimenti volute»;

m) «se è vero che che l'«Hotel _____» giammai ha emesso alcun segnale, limitandosi ad essere – tramite l'antenna di cui è dotata la struttura alberghiera – un mero ricevitore di segnali altrui (in particolare di quelle emessi dalla «RAI Radiotelevisione Italiana») senza ritrasmettere, a sua volta, alcunché»;

n) «se è vero che che l'«Hotel _____» ha – nolente e suo malgrado – subito l'occupazione (o meglio, l'invasione) di spazi dell'etere che gli hanno impedito (ovvero hanno impedito ai suoi ospiti e/o clienti) di poter fruire della libera ricezione di segnali (e la conseguente visione) di canali diversi diffusi nell'etere da altre emittenti (tra cui quelle locali italiane), perché sovrastati, coperti e/o annullati dai segnali diffusi dalle emittenti che «VG Media» asserisce di rappresentare».

3/C – disporre all'occorrenza, c.t.u. - designando all'uopo professionista di provata capacità e competenza – tesa ad accertare
a) se le emittenti (e/o i canali) radiotelevisive presuntivamente





rappresentate da "VG Media" fossero (all'epoca dei fatti per cui è causa) e siano tutte liberamente accessibili da parte dell'utenza dell'etere e se, quindi, rientrassero e rientrino nel novero della tipologia cosiddetta *<free>*;

b) se il segnale delle emittenti e/o dei canali radiotelevisivi presuntivamente rappresentati da "VG Media" poteva (all'epoca dei fatti per cui è causa) e può

giungere anche sul territorio di Merano (Bolzano);

essere liberamente "captato" dall'antenna - o apparato ricevente - di cui la struttura alberghiera convenuta era ed è dotata così come da qualsiasi altra antenna e/o apparato ricevente esistente nella provincia altoatesina.

Si conferma in qualità di teste il sig. [redacted] (nato il [redacted])

[redacted] residente in F [redacted] (Bolzano), [redacted]

[redacted] e **si ribadisce** la determinazione di voler fare proprio (come novellamente si fa proprio) lo stesso teste già generalizzato *«ex-adverso»* (fatta, beninteso, salva ogni eventuale contestazione ed eccezione sulla sua capacità deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c.).

Con vittoria di spese.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La VG Media ha convenuto in giudizio l'Hotel [redacted] - sas asserendo di essere una società tedesca attiva nella gestione collettiva dei diritti d'autore nel settore di trasmissione televisiva e radiofonica e di rappresentare oltre 100 reti radiofoniche e televisive private.





Ha affermato di aver effettuato, attraverso propri incaricati, delle verifiche presso innumerevoli hotel italiani per fare verificare l'eventuale trasmissione non autorizzata delle reti televisive rappresentate dall'esponente e che, in particolare, il 25.11.2011 un incaricato aveva soggiornato presso l'Hotel . . . ed aveva verificato che l'apparecchio televisivo presente nella camera trasmetteva alcuni canali televisivi riferibili ad emittenti rappresentate dalla VG Media.

Ha asserito che tale attività costituiva una violazione del diritto di comunicazione al pubblico tutelato dagli artt. 16 e 16 bis L. n.633/1991 (diritto tutelato da convenzioni internazionali e riconosciuto anche da direttive comunitarie).

Ha precisato che doveva trovare applicazione la normativa italiana ai sensi dell'art. 8 comma 1 Regolamento n. 864/2007.

Ha chiesto, pertanto, che fosse emesso un'inibitoria ex art. 156 LDA, con previsione di una penale per il ritardo e che la convenuta fosse condannata a risarcire i danni ed a provvedere alla pubblicazione ex art. 166 LDA.

Con comparsa dd.19.6.2013 si costituiva l'Hotel . . . sas eccependo la nullità della citazione per omessa ed incompleta indicazione degli elementi anagrafici idonei ad individuare la società attrice.

Ha eccepito, inoltre, la nullità della procura alle liti in quanto mancante della sottoscrizione nella copia notificata.

Ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di controparte e la





manca di prova delle asserzioni attoree.

Ha precisato di pagare regolarmente il canone RAI e di corrispondere i diritti d'autore alla SIAE.

Ha asserito di non aver mai voluto ricevere i canali di emittenti televisive asseritamente rappresentate dall'attrice e non di aver richiesto alcuna autorizzazione.

Ha precisato che tali canali erano tutti liberamente accessibili in quanto nella c.d. tipologia free e che venivano captate dall'antenna ricevente dell'albergo in quanto, evidentemente trasmessi con emissioni particolarmente potenti.

Ha affermato di non aver mai attuato alcuna volontaria distribuzione di tali emittenti, ma di aver solo ricevuto segnali ed emissioni troppo invasive, non volute né desiderate.

Ha asserito che era onere di controparte criptare i segnali e che la ricezione era dovuta solo ad un fenomeno di overspill ed era legata al fatto che l'Hotel " " si trovava in una zona di confine.

Ha contestato il fatto che nell'albergo possa configurarsi una comunicazione al pubblico ex art. 16 LDA.

Ha contestato i danni esposti da controparte ed ha chiesto che la domanda attorea fosse rigettata.

* * *

Le questioni preliminari: nullità dell'atto introduttivo e della procura.

Devono essere rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta e relative alla nullità dell'atto di citazione per omessa





indicazione dei completi dati anagrafici (codice fiscale, partita iva, numero di iscrizione al registro delle società e generalità del legale rappresentante).

Invero, *"non può dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per mancata indicazione della residenza e del codice fiscale della società opponente e del codice fiscale del difensore, come prescritto dall'art. 163 nella formulazione vigente a seguito delle modifiche apportate dalla legge 24/2010 (di conversione del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193): la nullità di un atto processuale, infatti, per principio generale (art. 156 c.p.c.) non può essere pronunciata ove l'atto stesso abbia raggiunto lo scopo cui è preordinato"* (Trib. Lamezia Terme 26.10.2006); *"poiché il codice fiscale ha la funzione di identificare a fini fiscali le persone residenti sul territorio italiano e atteso che tale dato attiene unicamente ai rapporti fra le parti e l'amministrazione finanziaria e non a quelli fra i soggetti del processo, deve ritenersi che la violazione di una norma che disciplina un rapporto estraneo al processo non possa esplicare i suoi effetti sul medesimo sicché la evidenziata irregolarità non comporta la nullità della citazione, sanzione peraltro che confliggerebbe irragionevolmente con il principio di ragionevole durata del processo"* (Tribunale Mantova 16.11.2010; Tribunale Varese 16 .4.2010).

Tra l'altro, il numero di partita iva della società attrice è stato indicato nella documentazione prodotta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c..

Per quanto riguarda l'asserita omessa indicazione delle generalità





del legale rappresentante, anche tale eccezione è infondata in quanto il nome del legale rappresentante della VG Media (cioè Markus Runde) risulta chiaramente dalla procura speciale notarile prodotta sub doc. 1.

Infondata, infine, è anche l'eccepita nullità della procura alle liti: invero, la società attrice ha conferito agli avvocati Massimo Sterpi e Angela Tasillo il potere di rappresentarla e difenderla in giudizio, mediante procura speciale dd. 26.11.2012, sottoscritta dal legale rappresentante ed autenticata da un notaio (doc.A).

Tale procura attribuiva ai predetti legali il potere di "nominare avvocati e/o procuratori con eventuale elezione di domicilio" e, conseguentemente, in forza di tali poteri conferiti, i sopra indicati legali hanno nominato l'avv. Borga – eleggendo presso lo stesso domicilio – mediante procura speciale posta a margine dell'atto introduttivo.

2. La legittimazione

Parte convenuta ha eccepito la legittimazione attiva della VG Media. Tale eccezione è infondata in quanto la attrice è una società tedesca che si occupa della gestione collettiva dei diritti d'autore ed ha prodotto in causa i contratti (con le relative traduzioni) attraverso i quali le sono stati conferiti da varie emittenti i poteri di esercitare tali diritti e di tutelarli, in nome proprio, anche in sede giudiziaria. Dall'esame di tale documentazione risulta la corrispondenza con i contratti prodotti e le emittenti televisive indicate nell'atto introduttivo e visibili presso l'albergo convenuto.





Si deve, inoltre, escludere che possa configurarsi una legittimazione esclusiva della SIAE nell'esercizio e nella tutela dei diritti televisivi, in quanto tale ente è deputato alla tutela del diritto di autori italiani e ritenere che l'attività di tutela di emittenti straniere debba essere obbligatoriamente affidata all'intermediazione di SIAE costituirebbe una pretesa confliggente con i principi del libero mercato in ambito comunitario e con i fondamentali principi della libera concorrenza.

Come recentemente rilevato da un'ordinanza del Tribunale di Milano (12 settembre 2014) *"l'art. 180 L. aut. , infatti, proprio in quanto stabilisce simili limiti, non può che essere considerato norma di carattere eccezionale e quindi di stretta interpretazione. Un'interpretazione estensiva della medesima norma, diretta ad estenderne la portata al di fuori dell'espressa previsione letterale non sarebbe legittima. Né tale norma può essere estrapolata dal contesto normativo in cui è inserita, ovvero nella legge sul diritto d'autore nazionale, dovendosi rilevare che il successivo art. 185 della stessa legge limita l'applicazione dell'intero complesso di norme alle opere di autori italiani"...* Ulteriori conferme sembrano potersi trarre dallo Statuto della SIAE (DM 4.6.2001). Lo Statuto all'art. 2 indica che sono "associati" le persone fisiche e giuridiche italiane, titolari di diritti in quanto autori. Per le persone fisiche e giuridiche dei Paesi membri dell'U.E. titolari di diritti d'autore la disposizione prevede che la loro situazione sia parificata a quella degli autori italiani ove i soggetti stranieri titolari di diritti facciano espressa domanda di





associazione alla SIAE (comma 1), oppure conferiscano mandato alla SIAE (comma 2). Sembra quindi che ammissibile anche l'ipotesi in cui detti autori non intendano conferire mandato alla SIAE (in ogni caso non è sancito alcun obbligo in tal senso a loro carico), ma si affidino... ad altri soggetti intermediari. Non sembra quindi potersi affermare che per gli autori stranieri sussista un obbligo di rispetto della riserva di legge prevista dal combinato disposto degli artt. 180 e 185 L. aut. per gli autori italiani, e quindi che, ove intendano affidare a terzi la gestione dei loro diritti, si debbano obbligatoriamente rivolgere alla SIAE. Specularmente non vi è alcun obbligo di rivolgersi a società di gestione che operino in Italia per quanto riguarda i diritti connessi di artista, interprete ed esecutore e/o i diritti connessi di produttore. Quanto alle collecting society non può dirsi che ricorra un obbligo per le stesse di operare in Italia solo tramite accordi di reciprocità con la collecting society locale. Quest'ipotesi si pone come facoltà rimessa alle parti, ma non come obbligo".

3. La comunicazione al pubblico

La VG Media ha asserito che, in data 25.11.2011, un proprio incaricato aveva soggiornato presso l'Hotel " " e aveva verificato che l'apparecchio televisivo presente nella camera dell'albergo trasmetteva alcuni canali televisivi riferibili ad emittenti rappresentate dalla VG Media (in particolare PTO7, SAT1, KEBEL1, TELE5, DAS VIERTE, N-24, BIBEL TV, 123 TV, RNF PLUS, HSE 24, SIXX e CNN).





A conferma di circostanza l'attrice ha prodotto la scheda compilata e sottoscritta dal Sig. Baginski all'esito del predetto soggiorno presso l'Hotel , attestante la predetta trasmissione (doc.6).

Non è necessario assumere tale incaricato quale teste, considerato che l'Hotel ha ammesso (nella stessa comparsa di costituzione) di aver ritrasmesso nelle singole camere dell'albergo i canali televisivi ricevuti via satellite, mediante l'installazione di una comune antenna parabolica con sistema "multiswitch" (*"è innegabile che, evidentemente per effetto di emissioni particolarmente potenti, il detto segnale sia giunto, possa essere stato e sia tuttora quindi "captato" dall'antenna - o apparato ricevente - di cui la struttura alberghiera convenuta è dotata"*).

Ed il fatto che i canali televisivi indicati dall'attrice siano accessibili e visibili dai clienti dell'albergo convenuto, mediante gli apparecchi televisivi presenti nelle stanze, risulta anche dalle circostanze capitolate dal convenuto nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c..

Si deve ritenere che tale attività di ritrasmissione (via cavo) all'interno delle singole stanze dell'albergo dei segnali ricevuti via satellite integri una "comunicazione al pubblico" prevista dall'art. 16 LDA (il quale precisa che statuisce che "diritto esclusivo di comunicazione al pubblico" in capo all'autore dell'opera protetta od ai suoi aventi causa "ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la





televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso").

Al riguardo, Corte di Giustizia delle Comunità europee si è pronunciata sulla relazione esistente tra la distribuzione via cavo di programmi televisivi in camere d'albergo e la nozione di comunicazione al pubblico.

In particolare, con la pronuncia 7 dicembre 2006 (nella causa C-306/05) ha fornito una interpretazione dell'art. 3 della Direttiva 2001/29/CE, che è stata recepita in Italia dal D. Lgs. 68/2003, il quale ha modificato appunto l'art. 16 LDA, ed ha statuito che: *"la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle sue camere, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata, costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 3, n. 1, di tale Direttiva anche quando gli stessi non siano effettivamente utilizzati".*

In particolare la Corte ha precisato che *"la clientela di un albergo costituisce un pubblico nuovo. Infatti la distribuzione dell'opera radiodiffusa a tale clientela mediante apparecchi televisivi non costituisce un semplice mezzo tecnico per garantire o migliorare la ricezione della trasmissione originaria nella zona di copertura. Per contro l'albergo è organismo che interviene con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti*





accesso all'opera protetta. Infatti, in assenza di questo intervento, tali clienti, pur trovandosi all'interno della detta zona, non potrebbero in via di principio, usufruire dell'opera diffusa".

Inoltre, "affinchè vi sia comunicazione al pubblico, è sufficiente che l'opera sia messa a disposizione del pubblico in modo che coloro che compongono tale pubblico possano avervi accesso" indipendentemente dal fatto che i clienti abbiano poi effettivamente messo in funzione l'apparecchio televisivo.

Pertanto, la comunicazione al pubblico – ed è indubbia la volontarietà di tale condotta – si realizza mediante la messa a disposizione della clientela dell'albergo di tutti i canali televisivi che vengono trasmessi dal satellite e che, in tal modo, vengono diffusi ad un pubblico distinto dall'utilizzatore diretto.

Anche la giurisprudenza italiana si è adeguata alla decisione adottata dalla Corte di Giustizia comunitaria, ed ha precisato che "la diffusione di segnali televisivi nelle camere di un albergo costituisce atto di comunicazione al pubblico, come tale soggetto all'autorizzazione del titolare del diritto sui programmi televisivi" (Tribunale Torino 9 ottobre 2009; Tribunale Roma 9 settembre 2010).

Del resto, una indiretta conferma del fatto che tale attività costituisca una comunicazione al pubblico deriva dalla circostanza che – come ammesso pacificamente – l'Hotel i ... paga alla SIAE i diritti degli autori dalla stessa rappresentati.

Non assume, infine, alcuna rilevanza il fatto che le reti televisive





per cui è causa siano liberamente accessibili, cioè siano "free" e non "pay", non sussistendo in capo all'emittente alcun obbligo in tal senso - obbligo al cui adempimento sia subordinato il riconoscimento del diritto d'autore (invero, l'art. 102 quater e quinquies LDA parlano della mera facoltà, e non dell'obbligo, di apporre misure tecnologiche di protezione).

4. La tutela.

L'attrice ha chiesto che sia inibito, ex art. 156 LDA, alla convenuta di trasmettere all'interno della struttura alberghiera le reti televisive in oggetto e che sia disposta una penale per ogni canale e giorno di ritardo; ha chiesto, inoltre, che la convenuta sia condannata a risarcire i danni ed a provvedere alla pubblicazione della sentenza ex art. 166 LDA.

Per quanto concerne la richiesta di inibitoria, non si ritiene che vi siano i presupposti per la sua emanazione: invero non vi è alcun rischio di una incontrollabile espansione del pregiudizio patrimoniale né sussiste la impossibilità - o difficoltà - di provvedere alla quantificazione del pregiudizio.

Invero, l'adozione di tale provvedimento non si porrebbe in rapporto di proporzionalità ed adeguatezza con la tutela accordata e che deve essere riconosciuta; in primo luogo, perché è verosimile che la cessazione delle trasmissioni in oggetto comporterebbe necessariamente la interruzione anche di canali televisivi legittimamente comunicati al pubblico (in quanto in relazione agli stessi vengono regolarmente pagati i diritti d'autore alla SIAE).





Inoltre, il reale interesse della VG Media e degli autori rappresentati non è certo quello di impedire la visione di tali programmi (al contrario, l'aumento dell'audience si trasforma notoriamente in un aumento dei proventi pubblicitari), bensì quello di garantire che venga riconosciuto e corrisposto un contributo economico per la comunicazione al pubblico dei diritti d'autore.

Ne consegue che i diritti dell'attrice sono adeguatamente tutelati e garantiti dall'accoglimento della domanda risarcitoria.

Per quanto concerne la liquidazione del danno non pare congruo tenere presenti le tariffe applicate dall'attrice in altri stati (quella prodotta in causa sembra riguardare "The Netherlands") e non sono stati prodotti contratti riguardanti il territorio italiano.

Pare, pertanto, opportuno fare riferimento ai compensi per diritto di autore applicati in Italia dalla Siae e risultanti dal doc. 13 di parte attrice.

Dall'esame di tale documento risulta che - per un albergo a quattro stelle (come quello in esame) - il corrispettivo richiesto per la comunicazione al pubblico di programmi televisivi è pari ad € 495,80 annui.

Considerato che, da un lato, tale compenso riguarda tutti gli autori italiani (stante la legittimazione esclusiva della SIAE nell'esercizio e nella tutela dei diritti televisivi italiani) mentre i canali televisivi rappresentati dall'attrice e trasmessi al pubblico nell'albergo in questione sono un numero limitato; considerato, inoltre, che si tratta di trasmissioni in lingua straniera (anche se operanti in un





territorio in cui vige il bilinguismo) pare congruo riconoscere all'attrice un importo pari alla circa metà della somma sopra indicata (€250,00 annui).

Ne consegue che l'Hotel L. sas dovrà corrispondere alla VG Media, per il periodo decorrente dal novembre 2011 al luglio 2015, la somma di € 1.187,50 (€ 250,00 x 4 anni + € 187,50 per nove mesi), oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici istat con decorrenza dal novembre 2011 alla data odierna ed agli ad interessi legali da calcolare sulla somma di € 1.187,50 annualmente rivalutata, dal novembre 2011 alla data odierna; ed oltre agli interessi legali sulla somma come sopra complessivamente determinata dalla data odierna al saldo.

Inoltre, dovrà corrispondere la somma di € 250.00 annuale per ogni anno successivo e sino alla data di cessazione della comunicazione al pubblico delle reti televisive in oggetto.

Il dispositivo della presente sentenza deve essere pubblicato, per estratto ed una sola volta, sui giornali "Dolomiten" e "Alto Adige".

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno così liquidate:

fase studio: € 1.620,00;

fase introduttiva: € 1.147,00;

fase istruttoria: € 1.720,00;

fase decisionale: € 2.767,00;

totale € 7.254,00 per compensi ed € 900,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.

P.Q.M.





Il Tribunale, Sezione Specializzata delle Imprese, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Condanna l'Hotel [redacted] a corrispondere alla VG Media - Gesellschaft zur Verwertung der Urheber - und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH, quale risarcimento dei danni cagionati, dal novembre 2011 alla data odierna, per aver comunicato al pubblico e senza autorizzazione le reti televisive rappresentate dall'attrice, la somma di € 1.187,50, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat con decorrenza dal novembre 2011 alla data odierna ed agli ad interessi legali da calcolare sulla somma di € 1.187,50 annualmente rivalutata, dal novembre 2011 alla data odierna; ed oltre agli interessi legali sulla somma come sopra complessivamente determinata dalla data odierna al saldo; condanna altresì parte convenuta a corrispondere all'attrice la somma di € 250,00 annuale per ogni anno successivo e sino alla data di cessazione della comunicazione al pubblico delle reti televisive in oggetto;
2. Ordina all'Hotel [redacted] sas di provvedere alla pubblicazione, per una sola volta, del dispositivo della presente sentenza sul quotidiano "Dolomiten" e "Alto Adige";
3. Condanna l'Hotel [redacted] a rimborsare alla VG Media - Gesellschaft zur Verwertung der Urheber - und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH le spese di lite che liquida in € 7.254,00 per compensi ed €





900,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M.

n.55/14.

Trento, 2 luglio 2015.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Giuliana Segna

Il Presidente

Dott.ssa Anna Mantovani

IL CANCELLIERE
Dott. Roberto PEPA

IL CANCELLIERE
Dott. Roberto PEPA
20 LUG. 2015
Oggi
Dott. Roberto PEPA

